Sent. n. 8/2025

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8615 del registro di segreteria, depositato in data 8 luglio 2020, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti della sig.ra FABRIZIO Rosa, nata a Matera il 02/05/1945, C.F.: FBRRSO45E42F052J, incaricata alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva "AMATA MATERA" con luogo di esercizio in Matera alla via De Sariis n. 12, un termine per la presentazione del conto giudiziale, relativo all'esercizio finanziario 2018.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Annunziata Somma, il P.M. dott.ssa Ilda Coluzzi;

premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 47/2020 del 21/07/2020, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto.

Con nota del 22/02/2021 l'avv. Annagiulia Venezia comunicava, nell'interesse della Sig.ra Fabrizio Rosa, che in data 20.8.2017 quest'ultima aveva cessato di fatto l'esercizio della predetta attività ricettiva e aveva concesso il relativo immobile in locazione ad uso abitativo per la durata di tre anni, come da regolare contratto registrato che si allegava; ricevuto il suindicato decreto n. 47/2020, con istanza del 9/12/2020 aveva provveduto «… *ad inoltrare al SUAP-Comune di Matera la comunicazione di cessazione dell'attività della struttura ricettiva avvenuta di fatto* …» nella predetta data. Tanto premesso, «*non avendo riscosso per l'anno finanziario 2018 alcuna imposta di soggiorno … e non essendo stata inadempiente all'obbligo di deposito del conto giudiziale*…» chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

Con istanza depositata in data 03/07/2024, il P.M. chiedeva che venisse fissata «*…l'udienza per la prosecuzione del presente giudizio per ivi disporre, previo accertamento del mancato deposito del conto nei termini indicati dal decreto n.47/2020, la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile*» e

contestualmente che venisse *«determinata la sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile nella misura di €.500,00, attesa la mancata ottemperanza all'obbligo di deposito del conto giudiziale nel termine indicato»*.

Nelle udienze fissate per l'8/10/2024 e per il 13/11/2024 il P.M. chiedeva rinvio per approfondimenti istruttori diretti alla verifica della cessazione dell'attività della struttura ricettiva gestita dalla sig.ra Fabrizio Rosa.

Dalla nota pec pervenuta dal Comune di Matera in data 25/11/2024 si evinceva che in data 09/12/2020 la sig.ra Fabrizio Rosa aveva comunicato al predetto Comune la cessazione dell'attività di struttura ricettiva a far data dal 20/08/2017 ma che la stessa non era stata accettata dal SUAP poiché si era ritenuto che fosse stato effettuato un procedimento errato e che dovesse essere inoltrata nuova pratica di cessazione.

Nel corso dell'odierna udienza di discussione il P.M., riportandosi alla documentazione presente nel fascicolo, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere senza responsabilità del comune, vista la tardiva comunicazione al SUAP della cessazione dell'attività in questione.

DIRITTO

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Da quanto esposto in fatto è emerso che la sig.ra Fabrizio Rosa, avendo cessato di fatto l'attività in data 20/08/2017, ha provveduto alla relativa comunicazione solo con nota del 9/12/2020 al SUAP di Matera, che però riteneva irregolare la pratica sotto il profilo amministrativo. A prescindere dalle problematiche relative al procedimento amministrativo, che non riguardano il presente giudizio, rimane il fatto che non sono emerse contestazioni da parte dell'amministrazione comunale e della Procura in ordine all'avvenuta cessazione dell'attività precedentemente all'anno 2018.

Non essendo comprovato, a carico della sig.ra Fabrizio Rosa, soggetto passivo del presente giudizio, l'obbligo di resa del conto giudiziale in questione, il ricorso presentato dal Pubblico Ministero contabile deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, previa revoca del decreto precedentemente emesso, rigetta il ricorso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 22 gennaio 2025.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Rocco Lotito

Depositata in Segreteria il 19 febbraio 2025

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Annunziata Somma